

Dal **1° gennaio 2019** tutte le fatture emesse, a seguito di prestazioni di servizi effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti in Italia**, potranno essere solo **fatture elettroniche**.

Prima di andare a esaminare come devono comportarsi i logopedisti al momento di emissione della fattura, facciamo alcune premesse:

- l'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), vale sia nel caso in cui la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia nel caso in cui la prestazione sia effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*).
- l'obbligo di fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione (operazioni B2G, cioè *Business to Government*) esiste già dal 2016 e riguarda tutti i soggetti IVA secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55/2013.
- coloro che aderiscono ai c.d. regimi fiscali agevolativi (regime forfetario ex L. 190/2014 art. 1, c. da 54 a 89 e regime di vantaggio L.111/2011 art. 27 c.1 e 2) non sono obbligati ad emettere fatture elettroniche.

Fatta queste doverose premesse, andiamo ad analizzare le situazioni possibili:

Domanda: chi svolge l'attività di logopedista, nello svolgimento delle sue mansioni, è tenuto all'emissione della fattura elettronica?

Risposta:

Caso a) Il logopedista che opera in regime fiscale ordinario. Sì, il logopedista deve emettere fattura elettronica sia quando la prestazione è rivolta verso il paziente (caso B2C), sia quando è rivolta verso un soggetto passivo IVA (ad esempio, centro medico, cooperativa, associazione, azienda sanitaria ecc.) (caso B2B o B2G).

Caso b) il logopedista opera in regime fiscale agevolativo. No, il logopedista non è tenuto ad emettere fattura elettronica sia quando la prestazione è rivolta verso il paziente (caso del B2C), sia quando è rivolta verso un soggetto passivo IVA (caso B2B). Unica eccezione è l'ipotesi in cui deve emettere una fattura verso la Pubblica Amministrazione (caso B2G): in questo caso è sempre obbligato ad emettere fattura elettronica.

Domanda: quando il logopedista emette una fattura per attività diversa da quella sanitaria, cioè per consulenze, docenze o altre forme di prestazione non esenti IVA, deve utilizzare la fatturazione elettronica?

Risposta:

Caso a) Il logopedista che opera in regime fiscale ordinario. Sì, sempre.

Caso b) il logopedista opera in regime fiscale agevolativo. No, mai, tranne nell'ipotesi in cui il logopedista emette una fattura verso la Pubblica Amministrazione (caso B2G).